

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA

SEDICESIMA SEZIONE

.....

Con l'interpello ex art. 37 bis comma 8, il contribuente, sia esso società di persone o di capitali, deduce, infatti, circostanze oggettive volte a superare la presunzione di redditività conseguente ai meccanismi di calcolo previsti dalla legge n. 724/94.

Non vi è dubbio che il diniego manifestato dall'Ufficio impositore ha un immediato impatto sulla sfera giuridica del contribuente, costituendo l'anticipazione di un successivo atto impositivo.

In altri termini, come ricorda la Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata, «la risposta all'interpello, positiva o negativa, costituisce il primo atto con il quale l'Amministrazione, a seguito di una fase istruttoria e di una valutazione tecnica, e con particolari garanzie procedimentali, porta a conoscenza del contribuente, in via preventiva, il proprio convincimento in ordine a una specifica richiesta, relativa a un rapporto tributario, con l'immediato effetto di incidere sulla condotta del soggetto istante in ordine alla dichiarazione dei redditi in relazione alla quale l'istanza è stata inoltrata».

Dalle caratteristiche del provvedimento di diniego derivano due immediate conseguenze: l'interesse attuale del contribuente a invocare l'intervento giurisdizionale, senza attendere il successivo atto impositivo; la necessità di fornire un'interpretazione estensiva dell'art. 19 dlgs, che prescindendo dal «nomen iuris» dei singoli atti impugnabili elencati e ne valorizzi l'aspetto funzionale, in un'ottica di riconoscimento del diritto di difesa del contribuente.

Il riconoscimento dell'autonoma impugnabilità del rigetto di interpello c.d. disapplicativo risponde a ben vedere anche al buon andamento della p.a., inibendo preventivamente inutili attività accertative.

Ritiene questa Commissione che il giudice di prime cure abbia correttamente operato riconoscendo al contribuente la facoltà di adire il giudice tributario avverso il provvedimento di rigetto di istanza di interpello.

Né appare cogliere nel segno la censura relativa al fatto che il giudice di primo grado non avrebbe potuto entrare nel merito della vicenda, analizzando la documentazione prodotta dal contribuente a sostegno del suo diritto alla invocata disapplicazione.

È evidente che tale aspetto faceva parte pienamente del thema decidendum, essendo il primo giudice chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione.

La natura controversa delle questioni trattate, con particolare riferimento all'impugnabilità del diniego di interpello, giustifica la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. Tutto ciò premesso, PQM La Commissione respinge l'appello dell'Ufficio, compensando le spese. La società (...), rappresentata e difesa come in atti, chiede che venga annullato l'avviso di accertamento notificato a mezzo della concessionaria (...) nell'interesse del Comune di Magenta per sanzionare l'omesso pagamento di impianti pubblicitari posizionati in quel territorio comunale.

Parte ricorrente eccepisce errore metodologico, ritenendo che l'Ufficio accertatore abbia computato l'imposta sulla pubblicità valutando la superficie del singolo impianto pubblicitario, nel mentre ritiene andasse computato in relazione alla superficie di ogni pannello, anche se

raggruppante più segnali turistici e di territorio. Il denunciato errore di quantificazione del concessionario comunale ha portato alla determinazione di un'imposta di Euro 1.989,97 a fronte dell'importo versato dalla ricorrente nella misura di Euro 818,00. La somma oggi reclamata, comprensiva di interessi e sanzioni, ammonta ad Euro 1.776,00.

Parte ricorrente richiama la normativa in materia di calcolo dell'imposta relativa alla segnaletica, con ampie citazioni giurisprudenziali e qualche supporto fotografico per concludere chiedendo che venga dichiarata la nullità, ovvero illegittimità, dell'atto impugnato, con condanna alle spese di giudizio.

Si costituisce tempestivamente in giudizio la società

per contrastare quanto sostenuto da parte ricorrente. Preliminarmente parte resistente richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 252 del 12 gennaio 2012 con la quale i Supremi Giudici statuiscano che i singoli segnali di indicazione costituiscono il mezzo pubblicitario tassabile ex art. **7 D.Lgs. n. 507 del 1993**. Nel mentre parte ricorrente fonda la sua eccezione su alcune risoluzioni e circolari del Ministero delle Finanze che consentirebbero di calcolare l'imposta non sul singolo segnale, bensì sull'intera struttura che materialmente contiene le singole frecce segnaletiche stradali.

Parte resistente richiama l'art. **6 del D.Lgs. n. 507 del 1993** che definisce il mezzo pubblicitario quale "comunicazione di una ditta che produce o vende beni o servizi". E quindi, chiosa, non certo il supporto sul quale il messaggio è collocato. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Udita la relazione introduttiva, la Commissione si determina per il rigetto del ricorso, ritenendo corretto l'operato dell'Ufficio accertatore dell'imposta sulla pubblicità.

Invero dall'esame della normativa richiamata da parte resistente non pare esistano dubbi sulla metodologia da adottare per il calcolo dell'imposta relativa alla segnaletica stradale. Per una corretta interpretazione torna utile richiamare, in ogni caso, la sentenza di Cassazione n. 252/2012 per concludere che deve essere tassato ogni singolo messaggio pubblicitario riferito a ciascuna ditta e non una tassazione unitaria, ovvero cumulativa, del supporto fisico su cui le indicazioni pubblicitarie sono apposte.

Ciò posto, la Commissione si determina per l'accoglimento della specifica eccezione formulata da parte resistente.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

La Commissione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio a favore dell'Ufficio che liquida in complessivi Euro 500,00 oltre Iva e oneri di legge.  
Decisa in Milano il 27 marzo 2017.